OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

ADDIO AL SISTRI ABOLITO DAL 2019

Il famigerato **SISTRI** viene praticamente **abolito**. Dal primo gennaio 2019 viene soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, Sistri, sostituito da un **nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti** organizzato e gestito direttamente dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Conseguentemente, non sono più dovuti i **contributi** di iscrizione al SISTRI, previsti dal decreto ministeriale 78/2016, mentre tornando in vigore le norme sulla tracciabilità dei rifiuti precedenti al 2010.

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE UNICO COME DdL

In base ad una recente sentenza si ribadisce che in materia di sicurezza sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui che di fatto svolge i poteri del datore di lavoro ma tale assunzione non esclude comunque la responsabilità del datore di lavoro giuridico.

L'applicazione del principio di effettività e dell'art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è l'oggetto della sentenza della Corte di Cassazione che ha esaminato il ricorso dell'amministratore unico di una società condannato per una serie di violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro nella sua qualità di datore di lavoro di un'azienda che gestiva una attività di bar e ristorazione. Sul ricorso avanzato dall'imputato basato sulla circostanza che, alla luce dell'art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro dell'azienda non era il ricorrente ma colui che gestiva di fatto l'attività di ristorazione, la suprema Corte ha precisato che è vero che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in base al principio di effettività assume la posizione di garante colui il quale di fatto svolge i poteri dello stesso datore di lavoro ma l'assunzione di tali compiti però non esclude comunque, in assenza del conferimento di una delega, la responsabilità del datore di lavoro giuridico.

La responsabilità dell'amministratore di una società, infatti, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente e, a maggior ragione come nel caso in esame, quando la qualifica giuridica soggettiva non sia stata neppure contestata, né sono stati conferiti ad altri i compiti spettanti al datore di lavoro.

ANCORAGGIO DEI CARICHI

Riguardo al tema del fissaggio del carico nei trasporti, dal 20 maggio 2018 sono in vigore le disposizioni del Decreto Ministeriale 19 maggio 2017, n. 215, recante "Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE". Un decreto che fornisce indicazioni sui controlli tecnici su strada al fine di migliorare la sicurezza stradale e l'ambiente.

OBBLIGO DI MANUTENZIONE SCAFFALATURA D.Lgs. 81/08 -Uni En 15635

Alla luce delle vigenti norme di legge, l'utilizzatore ha la responsabilità sull'efficienza delle strutture e sulla sicurezza, per diminuire i rischi insiti nelle attività operative.

ESTRATTO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Art. 71

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all' art. 70, idonee ai fini ella salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adatte a tali scopi

2. Il datore di lavoro al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono indicate, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI (es. adeguati paraurti a protezione dei montanti della scaffalatura, per evitare il loro danneggiamento in seguito ad urti accidentali con carrelli elevatori in fase di carico e scarico).

3. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano: oggetto di idonea manutenzione al fine di garantirne nel tempo

la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui l'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica o desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
b) i controlli di cui sopra sono volti ad assicurare il buono stato di conversazione e l'efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente –

Nello specifico, la norma **Uni En 15635**, afferma che:

- Par. 9.2 **–** L'utilizzatore dovrebbe considerare che verifiche regolari della struttura della scaffalatura devono essere condotte durante il ciclo di vita, includendo spiegazioni circa i livelli di danno "verde", "giallo" e "rosso" al fine di assicurare che ogni danno che necessita di un intervento immediato sia eliminato celermente attraverso la sostituzione del componente danneggiato con uno identico dello stesso costruttore;
- Par. 9.4.2.3 **– Una persona tecnicamente competente deve eseguire ispezioni ad intervalli non maggiori di 12 mesi**, un resoconto scritto deve essere sottoposto all'addetto della Sicurezza con le osservazioni e le proposte degli intervalli ritenuti necessari; - Par. 9.4.2 – la frequenza delle ispezioni dipende da una varietà di fattori che sono specifici del sito;– **Obbligo del fornitore**: fornire suggerimenti all'utilizzatore in merito alla necessità di ispezioni regolari della scaffalatura e di un programma formale di manutenzione per far fronte ad eventuali danni accidentali.

RELAZIONE TRA VALUTAZIONE DEI RISCHI E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Un datore di lavoro, è stato condannato dalla Corte di Appello per **aver cagionato l'infortunio di un lavoratore che, con la qualifica di saldatore, transitava davanti ad un bancale di tubolari in ferro di circa 20 quintali di peso e ne veniva investito dalla caduta delle stesse.**

La condanna deriva dal fatto che il datore di lavoro aveva messo in atto una serie di condotte omissive, quali **l'omessa redazione di un DVR, omessa designazione di un RSPP, omessa informazione ai lavoratori sui rischi per la SSL e della formazione degli stessi e per l'omessa adozione nei locali di lavoro dell'apposita segnaletica di sicurezza.**

Proprio queste omissioni, secondo la Corte di Appello, hanno causato l'evento nel senso che le barre di ferro risultavano riposizionate in modo errato proprio per la mancanza di una corretta formazione in merito.

Il ricorso dell'imputato si focalizzava essenzialmente sull'errata ricostruzione dell'evento in ordine all'accertamento della condotta omissiva colposa del datore di lavoro e sul fatto che in fase di ascolto della testimonianza della persona offesa non era stato accertato che le barre fossero state riposte in modo disordinato.

In ultima istanza l'imputato segnalava la mancanza del nesso causale tra condotta omissiva colposa del DDL e la lesione riportata dal dipendente.

La Corte di Cassazione rileva che

"si deve dare atto che, in effetti, su molti punti la ricostruzione del giudice di appello si fonda su argomentazioni che non spiegano adeguatamente come siano cadute le barre: la tesi è che sarebbero state mal riposte, ma il video difensivo dimostrerebbe (a detta del primo giudice) che ciò non basterebbe a determinare la caduta dei profilati, posto che, secondo quanto processualmente accertato, i bracci della rastrelliera su cui erano riposti, presentando un angolo di 3 gradi, ne avrebbe impedito in ogni caso la caduta", ma che "non avere il datore di lavoro approntato tutta una serie di accorgimenti, previsti dalla normativa antinfortunistica (predisposizione di DVR, informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle procedure di stoccaggio ecc.), che ben avrebbero potuto evitare/ridurre il rischio di verificazione dell'evento (caduta delle barre addosso al lavoratore), comunque pacificamente concretizzatosi, secondo modalità certamente non riconducibili ad un comportamento abnorme o eccentrico del soggetto infortunato".

In estrema sintesi, la Cassazione ribadisce che Valutazione dei Rischi e DVR *"costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco delle situazioni pericolose e, conseguentemente, l'adozione delle adeguate misure di sicurezza. Le omissioni o carenze del documento non fanno, tuttavia, venire meno gli ulteriori obblighi datoriali previsti dalla legge (Sez. 4, n. 24452 del 19/03/2015, Fontanin, Rv. 26372601). La constatazione del rischio impone ai garanti medesimi, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate, nel caso totalmente mancate: il rischio non è stato previsto né valutato, quindi non è stato in alcun modo governato dal Datore di Lavoro, nonostante la sua indubbia esistenza, tanto da non formarne neanche oggetto di informazione-formazione dei lavoratori, come era invece doveroso e obbligatorio per legge".*

In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di giudizio in favore del dipendente.

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma)

Corso Formazione Generale 4 ore
Mercoledì 30 gennaio 2019 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio
Mercoledì 6 febbraio 2019 dalle 14,30 alle 18,30

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028
e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com

In occasione delle Festività Natalizie, i nostri uffici rimarranno chiusi dal 22 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 compresi.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.